



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

██, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio
Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

████████████████████ non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) - del D.D. RCG n. 310 del 14.02.2024 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva afferente il “Programma regionale di assegni di cura per anziani non autosufficienti e persone con disabilità-FNA-2022 - secondo le indicazioni della DGR 121/2023 e relativo avviso pubblico di cui alla DD RGC 969/2023” nella parte in cui, collocando il ricorrente (codice 56555/2023) alla posizione 34, ne esclude l'inclusione nell'elenco degli aventi diritto alla erogazione;

b) - per quanto di ragione e solo quale atto preordinato alla detta graduatoria, dell'avviso pubblico di cui alla DD RGC n. 969/2023 finalizzato alla individuazione dei soggetti aventi diritto alla erogazione dell'assegno di cura;

c) - per quanto di ragione laddove incidente sulla stesura della graduatoria finale, della delibera di G.R.C. n. 121 del 14.03.2023 in uno alle correlate tabelle unitamente al Disciplinare di attuazione del Programma Regionale Assegni di cura o Voucher per Anziani non Autosufficienti e Persone con Disabilità 2022/2024 quanto ai criteri di valutazione della patologia;

d) - ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione della posizione adottato e mai comunicato e/o notificato;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere reinserito - anche in via cautelare - nell'elenco degli ammessi alla erogazione dell'assegno di cura;

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di reinserimento del ricorrente nell'elenco degli ammessi alla erogazione dell'assegno di cura nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 29/4/2024:

a)- della determinazione RCG n. 678 del 05.04.2024 (N. DetSet 89/2024 del 05.04.2024) a firma del RUP del Comune di San Giorgio a Cremano per la gestione dei servizi socio-assistenziali, Ambito N. 28, dott. Amedeo Cortese, con cui, nel revocare la determinazione dirigenziale n. 546/2024 di (solo apparente) esecuzione del provvedimento monocratico reso dall'On. TAR, in altrettanto solo apparente ottemperanza della pronuncia collegiale (ordinanza n. 674/2024), ha disposto “l’attivazione ad horas del servizio di cure domiciliari erogate attraverso un OSS nei tempi e nelle modalità stabilite dall’UVI giusto verbale del 28 marzo 2024”;

b) - per quanto di ragione, e quale atto accompagnatorio della determinazione di cui al punto a), della nota prot. 18320 del 05.04.2024 a firma del Coordinatore dell’Ufficio di Piano, dott. Michele Maria Ippolito;

c)- per quanto ancora di ragione laddove comprovativo del complessivo contegno denegativo serbato dall’Amministrazione, della nota prot. 19150 del 09.04.2024 a firma del coordinatore dell’Ufficio di Piano, dott. Michele Maria Ippolito;

d)- ancora e per quanto di ragione in relazione alla totale nebulosità che connota le determinazioni dell’Amministrazione, della nota prot. 20368 del 15.04.2024 a firma della RUP, dott.ssa Erminia Fiorillo, quanto alla - fino ad ora - elusa ostensione della documentazione sottesa agli atti impugnati;

e) - ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione della posizione adottato e mai comunicato e/o notificato;

e per l’accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere rinnovatamente reinserito - anche in via cautelare - nell’elenco degli ammessi alla erogazione dell’assegno di cura ovvero ad ottenere una assistenza domiciliare reale e continuativa (e non solo simulata);

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di reinserimento del ricorrente nell’elenco degli ammessi alla

erogazione dell'assegno di cura nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 20\5\2024: per l'annullamento, previa sospensione:

- a) - della Delibera della Giunta Regionale n. 70/2024 pubblicata sul BURC in data 18.03.2024 con cui la Regione Campania ha modificato il paragrafo 6 dell'Allegato B della DGR n. 121/2023 relativo ai criteri di priorità nell'assegnazione dell'assegno di cura nella parte in cui limita la rimodulazione dei criteri agli anni 2023 e 2024 con esclusione dell'anno 2022 unitamente agli allegati A e B che ne fanno parte integrante;
- b) - per quanto di ragione, e quale atto istruttorio, della nota prot. 24489/2024 del 09.05.2024 a firma del Coordinatore dell'Ufficio di Piano, dott. Michele Maria Ippolito;
- c) - ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione della posizione adottato e mai comunicato e/o notificato;

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere rinnovatamente e definitivamente reinserito nell'elenco degli ammessi alla erogazione dell'assegno di cura ovvero ad ottenere una assistenza domiciliare reale e continuativa (e non solo simulata);

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di definitivo reinserimento del ricorrente (disabile gravissimo) nell'elenco degli ammessi alla erogazione dell'assegno di cura nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano e

della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure di irragionevolezza del criterio di priorità assoluta fissato dalla delibera regionale n. 121 del 2023 in favore degli "Anziani non autosufficienti ad alto carico assistenziale" presentino apprezzabili profili di fondatezza, come del resto confermato dalla circostanza che la stessa regione Campania con delibera n. 70 del 2024, pubblicata sul burc del 18 marzo 2024, ha modificato i criteri di priorità originariamente previsti;

Ritenuto, alla luce della estrema gravità della situazione documentata dal ricorrente, di disporre in via cautelare che il responsabile dell'Ambito Territoriale competente provveda, nelle more della decisione di merito, all'erogazione del richiesto assegno di cura;

Considerato che parte ricorrente ha depositato un primo ricorso per motivi aggiunti in data 29 aprile 2024 e un ulteriore ricorso per motivi aggiunti in data 20 maggio 2024;

Ritenuto che anche per i ricorsi per motivi aggiunti sopra citati vada disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale d'Ambito n. 28 RCG n.310 del 2024 relativa al "Programma regionale di assegni di cura per anziani non autosufficienti e persone con disabilità-FNA-2022 - secondo le indicazioni della DGR 121/2023 e relativo avviso pubblico di cui alla DD RGC 969/2023";

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e al numero di

controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami dei suddetti ricorsi per motivi aggiunti mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web (internet) del comune di San Giorgio a Cremano, quale capofila dell'Ambito Territoriale n. 28, del comune di San Sebastiano al Vesuvio, quale comune facente parte di tale Ambito, e della regione Campania, con le seguenti modalità in coerenza con quanto già disposto dall'ordinanza n. 674 del 4 aprile 2024 per il ricorso introduttivo:

- l'avviso, da pubblicarsi sul sito web (internet) istituzionale del comune di San Giorgio a Cremano, del comune di San Sebastiano al Vesuvio e della regione Campania, dovrà contenere le seguenti informazioni: - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di registro generale del procedimento; - le Amministrazioni intimare; - l'oggetto dei ricorsi per motivi aggiunti; - l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale d'Ambito N. 28 RCG n.310 del 2024 relativa al "Programma regionale di assegni di cura per anziani non autosufficienti e persone con disabilità-FNA-2022 - secondo le indicazioni della DGR 121/2023 e relativo avviso pubblico di cui alla DD RGC 969/2023"; - il testo dei ricorsi per motivi aggiunti con oscuramento delle generalità dei ricorrenti e di altri soggetti citati nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate; - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento a che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";
- la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito istituzionale del comune di San Giorgio a Cremano, del comune di San Sebastiano

al Vesuvio e della regione Campania con le sopra precisate modalità, richiedendo tale inserimento tramite apposita istanza alle Amministrazioni, nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito in atti della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla pubblicazione;

- l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti delle Amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto che, al fine della trattazione congiunta del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti, vada fissata l'udienza pubblica del 20 novembre 2024, con conseguente rinvio a tale data della trattazione del ricorso introduttivo già fissata al 9 ottobre 2024 con la precedente ordinanza n. 674 del 4 aprile 2024;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dispone che il responsabile dell'Ambito Territoriale competente provveda, nelle more della decisione di merito, all'erogazione del richiesto assegno di cura.

Ordina alla parte ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio con riferimento ai ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 29 aprile 2024 e in data 20 maggio 2024, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, l'udienza pubblica del 20 novembre 2024.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere

Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.